

**IMPIANTI A FONTI  
RINNOVABILI**

**La disciplina dei nuovi  
regimi amministrativi**

**25 febbraio 2025**

## IL QUADRO NORMATIVO IN GENERALE

Sono in vigore dallo scorso 30 dicembre i nuovi regimi amministrativi per gli impianti a fonti rinnovabili.

A stabilirlo è il decreto legislativo n.190 del 25 novembre 2024 (pubblicato sulla G.U.12 dicembre 2024, n. 291), che disciplina il riordino delle procedure autorizzative relativamente a:

- la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo di energia;
- gli interventi di modifica, potenziamento e rifacimento totale o parziale di tali impianti;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili collegate alla costruzione ed esercizio dei medesimi.

In un contesto normativo già complesso, caratterizzato dalla stratificazione di diversi decreti provvedimenti (tra cui il D.Lgs. n. 387/2003 e il D.Lgs. n. 28/2011 e il D.Lgs. 199/2021 emanati per recepire le direttive europee in materia) si è aggiunta nel corso del tempo l'approvazione di numerosi interventi legislativi orientati alla semplificazione ma spesso poco coordinati. A ciò deve aggiungersi che le norme di settore sulle fonti rinnovabili vanno in ogni caso coordinate con l'applicazione di altre normative, come la legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) e le norme in materia ambientale e paesaggistica (D. Lgs. 152/2006 e D. Lgs. 42/2004).

Oltre a ciò occorre evidenziare che la produzione di energia rientra tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Pertanto allo Stato compete l'enunciazione dei principi fondamentali della materia mentre le Regioni possono approvare leggi di dettaglio, pur nel rispetto dei principi stabiliti con leggi statali.

Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale, si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti locali in tema di autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Al fine di razionalizzare le procedure amministrative, il Governo ha ricevuto una delega, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della Legge sulla Concorrenza 2021 (n. 118/2022), per emanare decreti finalizzati alla semplificazione della normativa in materia di fonti rinnovabili. In attuazione di tale delega, è stato emanato il D. Lgs. 291/2024.

La finalità della disciplina, coerente con l'obiettivo della redazione di un **provvedimento quanto più possibile unificato** delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili, riguarda tanto la spinta alla transizione ecologica, per conseguire i target climatici europei e nazionali, quanto l'autonomia e la sicurezza energetica, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

Fra le novità previste dal decreto, c'è l'utilizzo di modelli unici digitali e della nuova **piattaforma SUER**, realizzata dal GSE, per gestire i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Per gestire la transizione tra le "vecchie" e le "nuove" regole – considerato il significativo numero di abrogazioni di disposizioni precedenti nell'ottica di una semplificazione generale – il decreto ha introdotto misure volte a salvaguardare le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore e a garantire l'adeguamento della normativa regionale.

Di seguito, in dettaglio, i contenuti del decreto.

## ***I regimi amministrativi***

### I nuovi regimi amministrativi

**Sono stati ridotti da quattro a tre i regimi amministrativi**, con l'obiettivo di armonizzare e semplificare la normativa (art. 6):

- 1. attività libera;**
- 2. procedura abilitativa semplificata (PAS);**
- 3. autorizzazione unica.**

Le tipologie di impianti comprendono la vasta gamma di fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, solari termici, eolici, pompe di calore, a biomassa, cogenerazione, etc.

Gli allegati A, B e C del decreto specificano gli interventi attuabili secondo i rispettivi regimi previsti. Per determinare la qualificazione dell'intervento e la disciplina amministrativa applicabile, è fondamentale considerare **l'eventuale cumulo** tra le diverse istanze presentate. In tal caso, si considera come unica una domanda frammentata che riguardi la stessa area o sia presentata da un unico soggetto, identificabile come centro di interessi unitario.

### Applicazione del principio di non aggravamento del procedimento

Il decreto (art. 2, comma 4) conferma un principio già previsto dall'ordinamento, secondo il quale **non possono essere richieste ai privati dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso delle stesse amministrazioni o dei gestori di servizi pubblici**. L'obiettivo è evitare inutili duplicazioni nei procedimenti amministrativi, eliminando richieste di documenti o informazioni che risultano già disponibili.

### Ulteriori semplificazioni a livello regionale

Si prevede poi che (art. 1 comma 3) nell'ambito dell'adeguamento normativo, le Regioni e gli enti locali abbiano la possibilità di introdurre ulteriori misure di semplificazione amministrativa rispetto a quanto stabilito dal decreto. In particolare potranno:

- stabilire regole particolari rispetto alle esigenze territoriali;
- semplificare ulteriormente i regimi amministrativi, riducendo eventuali oneri burocratici per gli interventi previsti;
- innalzare le soglie di potenza previste per gli interventi indicati negli allegati A e B, ampliando così il numero di opere che possono beneficiare di un regime più agevole.

### Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi

Tutti gli interventi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Essi possono essere ubicati nelle zone agricole secondo i piani urbanistici vigenti nel rispetto delle previsioni dell'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 199/2021.

## ***Attività libera (art. 7)***

Vi rientrano le tipologie di intervento individuate all'allegato A al decreto.

Si tratta di interventi per i quali, in linea generale, era già previsto il regime di attività libera ma era richiesta almeno una comunicazione al Comune.

A titolo esemplificativo si elencano le seguenti, incluse le opere e infrastrutture connesse e indispensabili alla loro costruzione ed esercizio:

- impianti solari **fotovoltaici**, di potenza **inferiore a 12 MW**, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso

orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui sono realizzati;

- impianti solari **fotovoltaici** di potenza **inferiore a 5 MW**, installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- impianti solari **fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A)** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
  - 1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
  - 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
    - **impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali**, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
      - 1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
      - 2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
        - impianti **agrivoltaici** di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;
        - modifiche di impianti solari **fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica, compresi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, a condizione che – se sono installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze - non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
        - impianti a **biomassa** per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW.

#### LA PROCEDURA IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERA

Per la realizzazione degli interventi ricompresi nella Tabella A:

- ❖ **non occorre** acquisire preventivamente permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso;
- ❖ **non occorre** la presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche fatta eccezione per la presentazione del modello unico semplificato oggi in vigore per i piccoli impianti fotovoltaici e che verrà esteso a tutti gli impianti in attività libera.

#### I LIMITI E LE PRESCRIZIONI DA RISPETTARE IN REGIME DI ATTIVITÀ LIBERA

- **Norme urbanistiche ed edilizie nazionali:** devono essere rispettate le disposizioni tecniche e urbanistiche del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in particolare per l'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere edilizie connesse o di infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.
- **Efficientamento energetico:** restano ferme le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in materia di efficientamento energetico.
- **Strumenti urbanistici e edilizi comunali:** gli interventi devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati
- **Normative di settore:** gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle normative di settore che andranno verificate di volta in volta non essendo direttamente richiamata. Qualora queste ultime lo richiedano potranno essere necessari eventuali atti di assenso.

- **Codice della Strada:** gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- **Garanzie finanziarie:** solo per progetti che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.
- **Disponibilità delle superfici:** il soggetto proponente, prima dell'avvio degli interventi, deve avere già acquisita la disponibilità della superficie interessata dagli stessi interventi;

**Per la realizzazione degli interventi che insistono sui beni sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei beni culturali** (ville, giardini, parchi di non comune bellezza o complessi immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo) è necessario, ai sensi dell'articolo 7 commi 4 e 5 il previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

L'autorità deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni. Il termine di trenta giorni può essere sospeso una sola volta se, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità preposta o la Soprintendenza manifestino in modo puntuale e motivato la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di ricevere integrazioni documentali, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In caso di sospensione, il termine di trenta giorni riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o dalla data di presentazione delle integrazioni richieste. L'omessa presentazione degli approfondimenti o integrazioni entro il termine, equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi. È, inoltre, disposto che, qualora l'autorità non si esprima entro trenta giorni, l'autorizzazione si intenda rilasciata in senso favorevole ed il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine sia inefficace, salvo che la Soprintendenza competente non abbia reso parere negativo.

Non occorre l'acquisizione dell'autorizzazione qualora gli stessi interventi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici degli immobili, o, per la sola installazione di impianti fotovoltaici, le coperture e manti siano realizzati in materiali della tradizione locale (articolo 7 comma 6).

L'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 7, comma 5, non è, inoltre, necessaria per specifici interventi di modifica degli impianti esistenti, limitati a determinati casi specifici.

**Inoltre, gli interventi per la realizzazione degli impianti compresi nella Tabella A ricadranno nella PAS nei seguenti casi:**

1. **Interventi ricadenti su beni culturali oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 – art. 10-100).** In questa sede si rileva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Codice, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del medesimo provvedimento, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
2. **interventi effettuati in aree naturali protette di cui alla L. n. 394/1991;**
3. **interventi effettuati all'interno di siti della rete Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE);**
4. **interventi sottoposti ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della Legge 241/1990.**  
Si rileva che tale riferimento è piuttosto generico in quanto il comma menzionato fa riferimento a diversi ambiti di tutela quali: il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.

In tutti i casi sopra riportati l'art. 7 comma 2 ultimo periodo precisa altresì che *resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli*

atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

5. **Interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico:** qualora gli interventi elencati nell'Allegato A interferiscano con opere pubbliche o di interesse pubblico.
6. **Interventi nella fascia di rispetto stradale:** i lavori ricadono nella fascia di rispetto stradale, oppure comportano modifiche agli accessi esistenti o l'apertura di nuovi accessi.
7. **Effetto cumulo:** le Regioni e le Province autonome possono disciplinare le ipotesi in cui si applica, comunque, la PAS in presenza del cd. *Effetto cumulo* che si verifica quando più impianti dello stesso tipo, nello stesso territorio, vengono considerati unitariamente ai fini della regolamentazione.

### **Procedura abilitativa semplificata - PAS – (art. 8)**

L'articolo 8, comma 1, dispone che il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS) si applichi agli interventi di cui all'allegato B. La PAS è una procedura tipica del settore energetico la cui disciplina era contenuta nell'articolo 6 del D. Lgs. 28/2011 che il Decreto Legislativo ha abrogato riscrivendone i contenuti in maniera parzialmente simile alla precedente.

A titolo esemplificativo sono sottoposti alla PAS:

- impianti solari **fotovoltaici**, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli già realizzabili in attività libera, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- impianti solari **fotovoltaici**, diversi da quelli già realizzabili in attività libera, di potenza inferiore a 10 MW, nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021;
- impianti solari **fotovoltaici** di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti **solari fotovoltaici** di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento
- impianti solari **agrivoltaici**, diversi da quelli realizzabili in attività libera, di potenza fino a 1 MW;
- impianti **solari termici**, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968 (si tratta delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale);
- impianti a **biomassa** per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
- **sostituzione di impianti solari termici**, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

## LA PROCEDURA PAS:

### Presentazione del progetto:

- Il proponente invia il progetto al comune tramite la piattaforma SUER, seguendo un modello unico stabilito con decreto ministeriale. Se più comuni sono coinvolti, quello con la porzione maggiore dell'impianto raccoglie le osservazioni degli altri.

### Contenuto del progetto.

- Dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) su stati e fatti pertinenti alla realizzazione dell'intervento.
- Dichiarazione di disponibilità delle superfici per l'impianto e, se necessario, della risorsa interessata.
- Asseverazioni tecniche sulla compatibilità urbanistica ed edilizia e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
- Elaborati tecnici per la connessione approvati dal gestore della rete.
- Documentazione relativa a vincoli specifici riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità ecc. ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso;
- Cronoprogramma dei lavori con dettagli sulle tempistiche.
- Relazione sui criteri progettuali per minimizzare l'impatto paesaggistico.
- Dichiarazione sulla percentuale di area occupata.
- Impegno al ripristino dei luoghi e polizza fidejussoria per coprire i costi.
- Impegno a ripristinare infrastrutture pubbliche o private coinvolte.
- Se la potenza supera 1 MW, occorre: copia della quietanza di pagamento degli oneri istruttori (se previsti); programma di compensazioni territoriali al comune (2-3% dei proventi).

### Termine per il perfezionamento del titolo abilitativo:

- Se entro 30 giorni il comune non comunica un diniego espresso, il titolo è automaticamente perfezionato.
- Il termine può essere sospeso una sola volta per richiesta di integrazioni documentali, con un massimo di 30 giorni.

### Atti di assenso:

- se occorrono atti di assenso di competenza comunale, questi devono essere rilasciati entro 45 giorni, altrimenti il titolo si intende perfezionato. Il termine può essere sospeso per richiesta di integrazioni;
- se occorrono atti di assenso di competenza di altre amministrazioni il comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dalla presentazione del progetto. Entro 10 giorni, possono essere richieste integrazioni (da fornire entro 15 giorni). Ogni amministrazione deve rilasciare le proprie determinazioni entro 45 giorni, decorsi i quali in assenza di un dissenso motivato si intende che non sussistano motivi ostativi. Se entro 60 giorni non viene comunicata la determinazione di conclusione negativa della conferenza e in assenza di un dissenso motivato da parte degli enti preposti alla tutela ambientale, il titolo si intende perfezionato senza prescrizioni.

### Pubblicazione ed efficacia del titolo abilitativo.

- Se trascorsi i termini previsti non è stato comunicato un diniego, il proponente chiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Dal giorno della pubblicazione, il titolo è efficace e opponibile ai terzi.
- Il titolo decade se: i lavori non iniziano entro 1 anno dal perfezionamento; i lavori non si concludono entro 3 anni dall'avvio. La parte non ultimata dell'impianto richiede una nuova PAS.

La nuova piattaforma SUER costituirà il nuovo strumento digitale per la presentazione di tutte le istanze autorizzative per i nuovi impianti rinnovabili. Realizzata e gestita dal GSE, la piattaforma diverrà accessibile entro 120 giorni dall'adozione del modello per il procedimento di autorizzazione unica (vedi paragrafo successivo "Autorizzazione unica – (art. 9)". In attesa del varo di SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e delle documentazioni dovrà avvenire mediante gli strumenti informatici già operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale. In sostanza, in base al richiamo dell'articolo 20 comma 4 si dovrebbe applicare la PAS ove occorrono atti di assenso riguardanti gli ambiti indicati ovvero occorra l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ovvero nei casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell'istanza, nonché per gli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### LIMITI E LE PRESCRIZIONI DA RISPETTARE IN REGIME DI PAS

- **Norme urbanistiche ed edilizie nazionali:** devono essere rispettate le disposizioni tecniche e urbanistiche del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in particolare per l'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere edilizie connesse o di infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.
- **Efficientamento energetico:** restano ferme le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in materia di efficientamento energetico.
- **Strumenti urbanistici e edilizi comunali:** gli interventi devono risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. In caso contrario si applica la procedura dell'autorizzazione unica.
- **Disponibilità delle superfici:** il soggetto proponente, prima dell'avvio degli interventi, deve avere già acquisita la disponibilità della superficie interessata dagli stessi interventi.
- **Effetto cumulo:** le regioni e le province autonome possono disciplinare le ipotesi in cui si applica comunque la PAS in presenza del cd. Effetto cumulo che si verifica quando più impianti dello stesso tipo, nello stesso territorio, vengono considerati unitariamente ai fini della regolamentazione.

#### **Autorizzazione unica – (art. 9)**

L'articolo 9 dispone che il regime di autorizzazione unica si applichi agli interventi di cui all'allegato C del presente decreto. L'allegato C è suddiviso in una sezione I, relativa agli interventi assoggettati ad autorizzazione unica di competenza regionale, e in una sezione II, relativa agli interventi assoggettati ad autorizzazione unica di competenza statale.

A titolo esemplificativo vi rientrano:

- impianti **fotovoltaici** di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW, diversi da quelli realizzabili in attività libera o in PAS (competenza regionale);
- impianti a fonti rinnovabili di **potenza superiore a 300 MW**, diversi da quelli realizzabili in attività libera o in PAS (competenza statale);
- impianti a **biomassa** per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- impianti **solari termici**, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza.

## LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA:

- Se soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale/provinciale (Trento e Bolzano), si applica l'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, salvo opzione per la procedura unica.
- Durata massima del procedimento: 2 anni dall'avvio o dalla verifica di assoggettabilità a VIA.

### Presentazione dell'Istanza:

- **il proponente invia la domanda tramite la piattaforma SUER all'amministrazione (statale/regionale) competente** secondo il modello per il procedimento di autorizzazione unica che sarà redatto dal GSE.
- il proponente può richiedere che la VIA venga rilasciata separatamente dall'autorizzazione unica.

### Documentazione allegata.

- Documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio degli atti di assenso, intese, licenze, pareri, nulla osta inclusi quelli per le valutazioni di impatto ambientale paesaggistiche e cultural e a quella ai fini degli espropri).
- Dichiarazione tecnica sulla qualificazione dell'area.
- Avviso al pubblico (se VIA richiesta).
- Dimostrazione della disponibilità dell'area o richiesta di esproprio.

### Verifica della documentazione:

- entro 10 giorni: l'amministrazione trasmette la documentazione agli enti interessati.
- entro 20 giorni: verifica di completezza da parte di tutte le amministrazioni.
- entro 10 giorni successivi: richiesta di integrazioni, con massimo 30 giorni per la risposta (prorogabile di 90 giorni per complessità). Se le integrazioni non vengono fornite, la domanda è dichiarata improcedibile.

### Avvio della Conferenza di Servizi.

- Se non è necessaria la VIA → convocazione entro 10 giorni dalla verifica della documentazione.
- Se è necessaria la VIA → pubblicazione dell'avviso da parte dell'autorità competente con possibilità di osservazioni per 30 giorni. Se emergono modifiche/integrazioni → termine di 30 giorni per fornirle, altrimenti diniego dell'autorizzazione.

### Svolgimento della Conferenza di Servizi

- Conclusione entro 120 giorni dalla prima riunione. Possibile sospensione fino a:
  - 60 giorni (se verifica di assoggettabilità a VIA).
  - 90 giorni (se VIA necessaria).

### Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico.

La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende:

- Provvedimento di VIA (se necessario).
- Tutti gli atti di assenso necessari.
- Variante urbanistica.
- Obbligo di ripristino ambientale e garanzie finanziarie.

### Pubblicazione ed efficacia.

- Il provvedimento autorizzatorio è pubblicato sito dell'amministrazione competente. Ha una durata minima di 4 anni. decade se gli interventi non vengono avviati nei termini previsti.
- Proroga dell'efficacia temporale possibile per causa di forza maggiore.

## LIMITI E LE PRESCRIZIONI DA RISPETTARE IN REGIME DI PAS

- **Norme urbanistiche ed edilizie nazionali:** devono essere rispettate le disposizioni tecniche e urbanistiche del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in particolare per l'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle opere edilizie connesse o di infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti.
- **Efficientamento energetico:** restano ferme le disposizioni del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in materia di efficientamento energetico.

## SANZIONI

L'articolo 11 disciplina le sanzioni per la realizzazione di opere e impianti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, prevedendo sia sanzioni pecuniarie amministrative sia l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Per gli interventi sono realizzati senza seguire la procedura abilitativa semplificata prevista o in difformità da essa, è prevista una sanzione pecuniaria a carico dei soggetti responsabili. Queste sanzioni si estendono anche agli interventi considerati di attività libera qualora vengano eseguiti in violazione delle disposizioni previste.

Una diversa misura sanzionatoria è prevista poi nelle ipotesi in cui un'opera venga realizzata rispettando la procedura ma senza attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nei pareri necessari. Questa stessa sanzione viene applicata anche nei casi in cui si riscontri un frazionamento artificioso delle aree e degli impianti per aggirare la normativa.

L'articolo stabilisce inoltre è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia ambientale, edilizia e paesaggistica.

## Zone di accelerazione per le rinnovabili

Entro il 21 maggio 2025, il Gestore dei Servizi Energetici GSE pubblicherà una mappatura delle aree disponibili per gli impianti rinnovabili, le relative infrastrutture e opere connesse, dando priorità a superfici artificiali, aree industriali, siti di smaltimento, bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.

Entro il 21 febbraio 2026, anche sulla base della precedente mappatura, ciascuna Regione e Provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione, terrestri e marine, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati.

Tali Piani includeranno zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC.

Le zone si dicono "di accelerazione" in quanto, all'interno delle stesse, la realizzazione degli interventi in attività libera o sottoposti a PAS **non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione** dell'autorità competente in materia paesaggistica.

Per gli interventi soggetti ad AU, si applicano le **procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee** (articolo 22 del decreto legislativo n. 199/2021), mentre non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 - a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica.

### **Adeguamento, coordinamento, abrogazioni**

**Il decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2024. A decorrere da tale data, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di fonti rinnovabili si intendono riferiti al decreto stesso.**

**Le Regioni e gli enti locali si dovranno adeguare ai principi del decreto entro il 28 giugno 2025** e potranno stabilire regole per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto stesso, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie previste per gli interventi ricadenti in edilizia libera e PAS.

In attesa di tale termine, continua ad applicarsi la disciplina previgente a livello locale.

Inoltre, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e quindi **entro il 29 aprile 2025**:

- dovranno essere adeguate le linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 (*"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*) con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della Cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- dovrà essere adeguato il decreto adottato ai sensi dell'art. 25, comma 6-bis, D.lgs. 199/2021 (DM 30 settembre 2022 *"Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti"*).

Il Decreto abroga in maniera diretta una serie di disposizioni che vengono elencate nell'Allegato D. L'articolo 14 precisa poi che devono ritenersi abrogate tutte le altre disposizioni che siano incompatibili con quanto previsto dalla nuova disciplina.

Tuttavia, **tali disposizioni continuano a trovare applicazione alle procedure in corso** (abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30 dicembre 2024). Rimane ferma la facoltà del proponente di optare per l'applicazione delle nuove disposizioni.

Inoltre, gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di interesse culturale o di notevole interesse pubblico (artt. 12, 13 e 140 D.lgs. 42/2004) non si applicano agli interventi previsti dal decreto che, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:

- siano abilitati o realizzati in edilizia libera o con PAS;
- abbiano ottenuto, nel caso di autorizzazione unica, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale nell'ipotesi di procedimento separato.